

CONVENZIONE ENTE E CUC DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

L'AGENZIA REGIONALE DEI SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA (di seguito ENTE CONVENZIONATO), con sede operativa in frazione Champeille n. 8, 11020 Quart (AO), codice fiscale 91047090070, nella persona del Presidente Mathieu Ferraris

E

la società IN.VA. s.p.a. (di seguito "IN.VA."), con sede in Brissogne - Loc. L'Île- Blonde n. 5, codice fiscale e partita IVA 00521690073, nella persona del Direttore Generale Enrico Zanella, domiciliato per la carica presso la sede della Società

richiamati:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), e le sue successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, in particolare:

- all'articolo 3, comma 1, le definizioni di *centrale di committenza* (lettera i), di *attività di centralizzazione delle committenze* (lettera l), di *attività di committenza ausiliarie* (lettera m) e di *soggetto aggregatore* (lettera n);
- all'articolo 37:
 - comma 1, "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*";
 - comma 2, "*Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del codice*";
 - comma 4, "*Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziosandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;

- all'articolo 38, comma 1 “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

- la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)” che all’articolo 12 (Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni) - come modificato dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 e dalla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 -dispone:

- al comma 1, l’attribuzione ad IN.VA. s.p.a. delle funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- al comma 2, che ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), tutti i Comuni valdostani si avvalgono, per l'acquisizione di beni e servizi, della società IN.VA. S.p.A. nella sua qualità di centrale unica di committenza istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
- al comma 3, che i Comuni possono acquisire beni e servizi anche attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A., da IN.VA. s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, conformemente a quanto previsto dell'articolo 33, comma 3bis, del d. lgs. 163/2006;
- al comma 4, che dagli obblighi di cui all’articolo 33, comma 3bis, del d. lgs. 163/2006 sono esclusi le acquisizioni di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e gli appalti di somma urgenza ai sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");

- la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell’informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell’articolo 3, come da ultimo modificato dall’articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)”, che prevede l’attribuzione ad IN.VA. s.p.a., delle funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 che ha approvato le linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale da parte di IN.VA. s.p.a. per l'acquisizione di servizi e forniture;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 30 dicembre 2014, con cui la CUC regionale è stata designata quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 e la successiva comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 0093519 del 22/07/ 2015 con cui IN.VA. S.p.A. è stata inserita nell'elenco dei 34 soggetti aggregatori;

premessso

- che IN.VA. opera in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016 e svolge la propria attività al fine di garantire il perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi:
 - promuovere l'esercizio associato della funzione di acquisizione di beni e di servizi al fine di aumentare l'efficacia e la qualità dell'azione amministrativa;
 - offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del procedimento di aggiudicazione e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori economici e stazione appaltante;
 - consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e di penetrazione mafiosa;
- che l'obbligo di centralizzare le procedure di acquisto previsto dal decreto legislativo 50/2016 si applica anche all'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta;
- che i rapporti tra INVA e l'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta sono disciplinati da apposita convenzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione (di seguito Convenzione).
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie nuove forme e/o procedure troveranno immediata applicazione alla Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra l'ENTE CONVENZIONATO e IN.VA. in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di servizi e forniture.
2. Rimane impregiudicato l'esercizio da parte della società IN.VA. delle funzioni di realizzazione e gestione del sistema informativo dei propri soci azionisti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 81/1987.

Articolo 3 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La Convenzione, decorrente dal giorno della sua sottoscrizione, ha durata fino al 31 marzo 2024.
2. L'ENTE CONVENZIONATO può recedere in qualsiasi momento con formale preavviso, che dovrà pervenire ad INVA entro il termine minimo di 30 giorni. Sono fatte salve, in ogni caso, le procedure di gara in corso.

CAPO I – FUNZIONI

Articolo 4 - Attività della CUC

1. INVA svolge, nei confronti dell'ENTE CONVENZIONATO, le seguenti attività:

- a) **Centralizzazione degli acquisti:** raccogliendo e analizzando, di concerto con la Regione e l'ENTE CONVENZIONATO, i bisogni, provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante centralizzazione delle committenze, pubblicando i bandi sul mercato elettronico e promuovendo la gestione telematica delle procedure.
- b) **Soggetto aggregatore di cui al decreto legge 66/2014 convertito in l. 89/2014:** per l'acquisizione dei beni e dei servizi che rientrano nelle categorie – e nelle soglie - individuate dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori;
- c) **Stazione unica appaltante:** cura la gestione delle procedure di gara per le quali l'ENTE CONVENZIONATO ne faccia richiesta in sede di rilevazione del fabbisogno e di pianificazione dell'attività programmata.

Articolo 5 – Programmazione

1. Al fine di assicurare un'efficacia azione di centralizzazione e di aggregazione degli acquisti, nonché la programmazione delle attività da parte di IN.VA., l'ENTE CONVENZIONATO trasmette ad IN.VA. entro 30 giorni dalla loro approvazione:
 - a. l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevede di inserire nella programmazione biennale ai sensi dell'articolo 21, comma 6 del decreto legislativo 50/2016 ove previsto dalla normativa;
 - b. il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali approvato ai sensi del medesimo articolo 21, ove previsto dalla normativa.
2. L'ENTE CONVENZIONATO si impegna a trasmettere ad IN.VA., unitamente al Programma biennale, anche l'elenco degli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati l'anno precedente.

CAPO II – CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI

Articolo 6 – Centralizzazione degli acquisti

1. IN.VA. mette a disposizione dell'ENTE CONVENZIONATO i seguenti servizi integrati:
 - **Sistema regionale delle Convenzioni;**
 - **Albo on line dei fornitori;**
 - **Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.);**
 - **Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA** per la gestione completamente telematica delle procedure di gara;

Articolo 7 - Sistema regionale delle Convenzioni

1. IN.VA. nelle sue funzioni di Centrale di committenza anche per altri Enti provvede a esperire le procedure di gara mediante la centralizzazione delle committenze, finalizzata alla stipula di convenzioni-quadro per l'approvvigionamento di servizi e forniture ripetutamente e ampiamente utilizzati ed aventi caratteristiche standardizzabili.
2. IN.VA. negli atti di gara deve indicare che agisce quale centrale di committenza e che tutti gli Enti convenzionati, compreso l'ENTE CONVENZIONATO, possono usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione, per i quantitativi e per i tempi stabiliti nella procedura di affidamento.
3. Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono espletate da IN.VA..
4. IN.VA., attraverso il Responsabile unico del procedimento o altra figura interna, svolge funzioni di monitoraggio e di controllo delle convenzioni-quadro. A tali fini, per ciascuna convenzione, attiva uno specifico sistema di controllo delle prestazioni e delle forniture

effettuate dagli operatori economici basato, in particolare, sul rispetto dei livelli di servizio e sulla qualità delle forniture e dei servizi stabiliti alla progettazione dei contenuti della Convenzione stessa con gli Enti convenzionati.

5. Nell'ambito dell'attività di controllo, IN.VA. può procedere anche all'applicazione di penali.

Articolo 8 - Albo *on line* dei fornitori

1. IN.VA. provvede alla istituzione e alla gestione dell'Albo *on line* dei fornitori secondo le indicazioni fornite nelle linee guida dell'ANAC, *ex* articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 50/2016.
2. Gli Enti convenzionati, compreso l'ENTE CONVENZIONATO, possono attingere all'Albo *on line* per l'individuazione degli Operatori Economici qualificati per le acquisizioni di beni e servizi in determinati settori merceologici. IN.VA. si riserva la facoltà di integrare e/o variare le categorie merceologiche, utilizzando le più adeguate forme di pubblicità.
3. All'Albo *on line* possono iscriversi per le diverse categorie merceologiche, gli operatori economici, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria definiti nell'avviso di creazione dell'elenco pubblicato dalla CUC, che ne facciano richiesta. L'iscrizione ha valore esclusivamente per le categorie merceologiche individuate.
4. L'Albo *on line* dei fornitori è soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale.
5. IN.VA. predispone un regolamento che disciplina il funzionamento dell'Albo *on line* dei fornitori.

Articolo 9 – Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (M.E.V.A.)

1. INVA gestisce il Mercato Elettronico della Valle d'Aosta attraverso il quale gli Enti convenzionati, compreso l'ENTE CONVENZIONATO, anche in funzione della qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., effettuano acquisti, in modalità telematica e per valori sotto la soglia di rilevanza comunitaria da operatori economici abilitati.
2. Gli Enti convenzionati, compreso l'ENTE CONVENZIONATO, si avvalgono del supporto di IN.VA. in termini di formazione e consulenza per l'utilizzo degli strumenti di acquisizione disponibili nel M.E.V.A..
3. IN.VA. si impegna ad attivare tempestivamente sul M.E.V.A. i bandi riferiti a categorie merceologiche di particolare interesse per gli Enti convenzionati.
4. Rimane ferma la possibilità per gli Enti convenzionati di effettuare i propri acquisti attraverso altri mercati elettronici.

Articolo 10 - Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA per la gestione telematica delle procedure di gara

1. Il Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA che IN.VA. mette a disposizione degli Enti convenzionati, compreso l'ENTE CONVENZIONATO, consente di gestire, in autonomia, strumenti telematici di acquisto e di negoziazione per le acquisizioni per le quali non è previsto l'obbligo di aggregazione o di ricorso alla CUC.
2. Il sistema consente la gestione telematica di tutte le procedure di selezione del contraente previste dal codice degli appalti. Vengono adottate idonee e preventive misure di sicurezza che, grazie al sistema di accreditamento che gestisce l'autenticazione degli utenti, consentono di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consentiti.
3. Il sistema opera nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE n. 2016/679, nonché di quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005 e dalle relative regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, di cui al DPCM 13 novembre 2014.

CAPO III - FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE

Articolo 11 – Modalità di devoluzione delle procedure di gara

1. Per le acquisizioni non standardizzabili e per le quali non si ricorra agli strumenti di acquisto o di negoziazione gestiti da IN.VA. s.p.a., da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, su specifica richiesta dell'ENTE CONVENZIONATO, IN.VA. cura l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, fino all'aggiudicazione.
2. L'ENTE CONVENZIONATO inoltra a IN.VA., entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nel quale sono riportati i servizi o le forniture riconducibili alla categoria di cui al comma 1, che devono essere acquisiti nel corso dell'anno successivo. Nell'elenco devono essere riportati anche gli importi presunti, i nominativi dei responsabili del procedimento e il termine ultimo entro cui devono essere avviate le procedure di gara nonché ogni altra indicazione prevista dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 8 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. L'ENTE CONVENZIONATO è tenuta a comunicare tempestivamente ad IN.VA. le eventuali variazioni dei termini di avvio delle procedure e/o l'eventuale annullamento delle stesse.
4. Eventuali necessità di acquisto di servizi e forniture non riportate nell'elenco di cui al comma 2, possono essere prese in carico da IN.VA. previo accordo con l'ENTE CONVENZIONATO sulla tempistica per l'avvio delle procedure di gara.
5. IN.VA. struttura il processo di gestione della gara in modo da assicurarne uno svolgimento efficiente e rapido articolato su:
 - a) una fase di eventuale concertazione pre-gara, volto a definire unitamente al RUP dell'ENTE CONVENZIONATO i contenuti dei documenti di gara;
 - b) una fase di avvio formale della procedura di gara attraverso la presentazione di un modulo di richiesta, di cui all'articolo 14, e di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara, che viene esaminata entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, provvedendo, se necessario, alla eventuale richiesta di integrazione documentale;
 - c) una fase di presa in gara e avvio del procedimento di gara entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di presa in carico.
6. Le modalità operative di gestione dei rapporti con gli Enti convenzionati e di erogazione dei servizi di stazione appaltante da parte di IN.VA., nella fase di concertazione pre-gara e gestione diretta delle attività di gara, nonché la documentazione da trasmettere a IN.VA., assunta nel rispetto della normativa vigente, sono disciplinati da uno specifico Regolamento.
7. Per tutti gli appalti relativi a servizi o forniture, per i quali è nominato il direttore dell'esecuzione, demandati a IN.VA., nell'ambito della disciplina dell'Ente relativa all'incentivo per funzioni tecniche, prevista dall'art. 113, comma 2 del d. lgs. 50/2016, l'ENTE CONVENZIONATO individua l'eventuale quota da destinare al personale della CUC.

Articolo 12 - Obblighi dell'Ente convenzionato

1. L'ENTE CONVENZIONATO adotta la determina a contrarre nella quale devono essere obbligatoriamente indicati, tra gli altri elementi essenziali, il criterio di aggiudicazione dell'appalto (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa) e il tipo di procedura da adottare. Con la determina a contrarre l'ENTE CONVENZIONATO deve inoltre deliberare i corrispettivi, di cui all'articolo 21 dovuti a IN.VA. per la gestione della gara, gli stanziamenti previsti a copertura delle spese che verranno anticipate da IN.VA., quali pubblicazioni e/o compensi a commissari, nonché la destinazione ad un apposito fondo delle risorse finanziarie a copertura degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al comma 7 dell'articolo 11.
2. L'ENTE CONVENZIONATO provvede alla stipulazione del contratto.
3. A decorrere dalla data di comunicazione di chiusura del procedimento di gara, contenente i documenti di cui al seguente articolo 14, comma 3, tutti i rapporti giuridici, derivanti dalla

stipulazione e dall'esecuzione del contratto, intercorrenti con l'appaltatore sono di esclusiva competenza dell'ENTE CONVENZIONATO.

Articolo 13 – Responsabile Unico del Procedimento

1. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 50/2016, sono in capo all'Ente convenzionato.
2. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il R.U.P. provvede all'acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP).
3. Il R.U.P. fornisce tutte le indicazioni di carattere tecnico e le modalità di affidamento: dati identificativi del servizio o fornitura, quadro economico, tempo di esecuzione, tipo di procedura di aggiudicazione, identificazione delle categorie (ove necessario), criteri di valutazione nel caso di offerte economicamente più vantaggiose, scelta degli elementi di valutazione e loro peso, designazione dei componenti della Commissione giudicatrice (ove previsto). Nell'ambito della procedura di affidamento il R.U.P. fornisce al Responsabile del subprocedimento di cui al punto 4) tutte le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali quesiti che riguardano gli argomenti del presente punto, anche in sede di contenzioso.
4. Con la comunicazione di presa in carico della richiesta di avvio della procedura IN.VA. è tenuta a comunicare all'ENTE CONVENZIONATO il nominativo del Responsabile del subprocedimento ex articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990.
5. I rapporti tra il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del d. lgs. 50/2016 e il Responsabile del subprocedimento di cui all'articolo 9 della l.r. 19/2007 ovvero articolo 5 della l. 241/1990, devono essere improntati alla massima collaborazione finalizzata al raggiungimento di un unico migliore risultato.
6. E' in capo al Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente con il supporto della Commissione giudicatrice, la verifica sulla congruità delle offerte risultate anormalmente basse.

Articolo 14 - Obblighi di IN.VA.

1. IN.VA. procede, nei termini previsti dall'articolo 11, all'espletamento delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:
 - a) collabora, se richiesto dall'Ente convenzionato, all'individuazione delle procedure di affidamento e alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto;
 - b) segnala eventuali anomalie riscontrate nella documentazione trasmessa dagli Enti convenzionati, al fine di predisporre gli atti di gara;
 - c) predispone il bando, il disciplinare di gara e ogni altro atto preparatorio, in relazione alla modalità di selezione del contraente;
 - d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di affidamento in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica il possesso dei requisiti richiesti;
 - e) nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dall'articolo 77 del d. lgs. 50/2016 e dal regolamento di cui all'articolo 15.
 - f) formula la proposta di aggiudicazione e provvede all'aggiudicazione;
 - g) cura gli adempimenti relativi alle richieste di accesso agli atti della procedura di affidamento nonché gli eventuali contenziosi insorti durante lo svolgimento della procedura di affidamento fornendo, in collaborazione con l'Ente convenzionato, gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
2. IN.VA. informa costantemente l'ENTE CONVENZIONATO di ogni sviluppo inerente la procedura di gara.
3. IN.VA., completata la procedura di aggiudicazione, trasmette all'Ente convenzionato copia integrale del fascicolo elettronico relativo all'intera procedura di gara, unitamente all'atto di aggiudicazione e alle risultanze delle verifiche relative al possesso dei requisiti.

4. IN.VA. provvede alla conservazione dei documenti secondo le disposizioni normative vigenti in materia, in modo da garantire nel tempo l'integrità e l'autenticità degli atti.
5. Qualora emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è dell'Ente convenzionato.

Articolo 15 - Commissione giudicatrice

1. Per le nomine delle commissioni si rinvia alla normativa vigente e alle deliberazioni dell'ANAC in materia e ad uno specifico Regolamento.
2. Nelle more della costituzione degli albi dei commissari come indicato al comma 1, si applica la regolamentazione prevista dal Regolamento "NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DALLA CUC".

CAPO IV- SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE

Articolo 16 – Funzioni di IN.VA.

1. IN.VA., in qualità di Soggetto aggregatore:
 - a. individua le acquisizioni di beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, in collaborazione con l'ENTE CONVENZIONATO, da inserire in uno specifico Piano delle iniziative di acquisto aggregato predisposto in collaborazione con i gli Enti convenzionati interessati;
 - b. provvede alla gestione delle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche definite in attuazione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89;
 - c. informa l'ENTE CONVENZIONATO circa l'attività del tavolo nazionale dei Soggetti aggregatori e annualmente relaziona ad essi sulle attività svolte e propone la realizzazione di specifiche iniziative di sviluppo e di rafforzamento dell'azione amministrativa;
2. Il direttore generale di IN.VA. rappresenta il Soggetto aggregatore regionale al Tavolo Tecnico nazionale, con possibilità di delega in relazione a specifici argomenti trattati.

Articolo 17 – Collaborazione nell'attività del Soggetto aggregatore

1. L'ENTE CONVENZIONATO collabora con IN.VA. nelle attività di raccolta dati e degli studi finalizzati al dimensionamento dei fabbisogni, comprese quelle a supporto dei compiti e delle attività del Tavolo tecnico nazionale di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 66/2014, INVA, in qualità di Soggetto aggregatore.

CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI e FINALI

Articolo 18 – Contenzioso

1. Per le procedure di gara gestite da IN.VA. in qualità di Stazione Unica Appaltante le spese legali e giudiziarie relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, sono a carico:
 - a. di IN.VA. quando derivano da cause riconducibili alla conduzione della procedura di affidamento e a scelte gestionali effettuate da IN.VA. stessa;
 - b. dell'ENTE CONVENZIONATO per tutte le cause riconducibili alle scelte discrezionali operate nell'impostazione delle caratteristiche del servizio o bene da acquisire e della gara richiesta a IN.VA., anche con riferimento a quanto indicato all'articolo 13 punto 3 e saranno rimborsate ad IN.VA..

Nel caso di motivazioni imputabili ad IN.VA. e all'ENTE CONVENZIONATO, la ripartizione delle spese sarà concordata tra le parti.

2. La scelta del legale cui affidare la difesa in giudizio, salvo che l'ENTE CONVENZIONATO abbia affidato la propria tutela giudiziaria nell'ambito di un appalto di servizi legali, è effettuata di concerto tra l'ENTE CONVENZIONATO e IN.VA.. La parcella del legale deve essere preventivamente approvata dall'ENTE CONVENZIONATO e l'entità del compenso non può essere superiore ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
3. IN.VA. e l'ENTE CONVENZIONATO procedono alla disamina congiunta del preavviso di ricorso e di ogni determinazione utile in merito.
4. IN.VA. è tenuta al recupero, nei confronti della controparte, ove soccombente, delle eventuali spese legali riconosciute dal giudice.
5. IN.VA. cura autonomamente i contenziosi insorti nelle procedure di gara finalizzate all'attivazione di convenzioni e/o accordi quadro a favore di tutti gli Enti convenzionati.

Articolo 19 – Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra ENTE CONVENZIONATO e IN.VA. avvengono tramite posta elettronica, posta certificata o altro strumento informatico elettronico e sono improntate alla massima semplificazione.

Articolo 20 Comunicazioni all'Osservatorio regionale e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

1. IN.VA. mantiene adeguati rapporti con l'ENTE CONVENZIONATO al fine del corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'Osservatorio regionale e dell'ANAC.
2. IN.VA. cura la compilazione delle schede di propria competenza presenti nel dossier gara dell'Osservatorio regionale fino alla fase di aggiudicazione.

Articolo 21 – Corrispettivi e controlli di spesa

1. Per l'espletamento delle funzioni di CUC e di Soggetto aggregatore l'ENTE CONVENZIONATO corrisponde a IN.VA. una quota fissa di euro 2.500,00, I.V.A. esclusa, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le spese anticipate da IN.VA. quali le pubblicazioni, i compensi a commissari, le spese legali e giudiziarie, ecc., saranno riconosciute a IN.VA. dall'ENTE CONVENZIONATO sulla base di idonea rendicontazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

Articolo 22 – Monitoraggio e valutazione

1. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di cui alle premesse e il rispetto di quanto stabilito dalla presente Convenzione:
 - a. IN.VA. è tenuta ad adottare ogni strumento idoneo di monitoraggio attraverso la raccolta in continuo di dati e informazioni sull'andamento delle attività previste dalla Convenzione sotto i profili fisico, procedurale e finanziario. In particolare IN.VA. si impegna a rendere disponibile all'ENTE CONVENZIONATO, entro un anno, le informazioni relative alle procedure di gara gestite per conto dell'ente medesimo, attraverso adeguati strumenti telematici;
 - b. IN.VA. definisce un report di valutazione annuale da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno che analizza i livelli di servizio resi, le tempistiche, le criticità e i costi sostenuti, valuta i risultati conseguiti nell'anno in termini di performance e propone le azioni di miglioramento da implementare.
2. Tutti i dati di cui al punto 1 devono essere resi disponibili all'ENTE CONVENZIONATO.

Articolo 23 – Trattamento dei dati

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dai soggetti aderenti alla Convenzione per le finalità attinenti all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e degli obblighi legali ad essa

connessi, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

2. La CUC si impegna a procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d. lgs. n. 196/2003, come novellato dal d. lgs. 101/2018, durante l'intero processo di erogazione dei servizi e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento citato, gli Enti convenzionati agiscono in qualità di titolari e la CUC quale responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 24 – Controversie

1. Per la regolamentazione dell'eventuale contenzioso vertente sull'attuazione della Convenzione, si stabilisce la competenza del Foro di Aosta.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, ad assicurare forme efficaci e costanti di collaborazione e informazione, al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

Articolo 25 - Adeguamento dinamico della Convenzione

1. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al d. lgs. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerente gli appalti e i contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

Articolo 26 - Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico di IN.VA. e a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per L'AGENZIA REGIONALE DEI SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA

Il Presidente
(Mathieu FERRARIS)

Per IN.VA. s.p.a.
Il Direttore Generale
(Enrico ZANELLA)